

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 280-A)

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE CATELLANI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZACCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1968

---

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 1970

---

Estensione delle norme previste dalla legge 25 marzo 1959,  
n. 125, al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame si propone di dare un più moderno ed efficiente assetto, giuridico e strutturale, al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli.

In effetti la floricoltura italiana ha assunto, in questi ultimi anni, uno sviluppo veramente notevole, che si può sintetizzare ed evidenziare in alcune cifre particolarmente significative: circa 10.000 ettari di superficie coltivata, oltre 90 miliardi di valore della produzione, un'esportazione, in fase quasi costante di incremento, che ha sfiorato i 20 miliardi.

Occorre inoltre considerare che il settore floricolo occupa, in alcune regioni, come la Liguria, un posto determinante sia in termini di redditività, sia in termini di impiego di forze lavorative e di capitali. È un settore dell'attività agraria che si innesta nel quadro di una visione moderna dell'agricoltura che supera le concezioni tradizionali che ancora dominano l'intero settore e che per l'acquisita capacità tecnica dei coltivatori, per la specializzazione delle coltivazioni, per la minima misura dell'espansione territoriale, si trova impegnato in un interessante sforzo di ammodernamento tecnico-finanziario e strutturale che può veramente essere considerato d'avanguardia e perfettamente in linea con i moderni orientamenti della politica agraria intesa ad integrare la nostra economia nel quadro del mercato comune europeo.

Alla luce di queste considerazioni il divario tra floricoltura e commercio all'ingrosso dei fiori, ancorato alla disciplina prevista dalla legge del 1938, appare veramente abissale e controproducente, così come appare, per converso, necessario ed improcrastinabile dare alla fase di commercializzazione dei fiori un moderno, efficiente e funzionale aspetto, adeguato all'importanza e al livello della floricoltura italiana.

Il disegno di legge in esame, estendendo al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli le norme previste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, che regolano il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, compie il primo ed indispensabile passo nella direzione di questo

auspicato adeguamento ed ammodernamento della fase di commercializzazione dei prodotti floricoli.

Non sussiste dubbio alcuno che solo convogliando la produzione floricola attraverso efficienti, attrezzati ed ordinati mercati all'ingrosso sarà possibile imprimere alla fase commerciale un'impronta organica e moderna, adeguata alle esigenze di un commercio internazionale in fase di espansione ma sempre più agguerrito in termini di concorrenzialità, eliminando le strozzature, le sprequazioni e le carenze di un'arcaica intermediazione commerciale fuori mercato.

La legge 11 aprile 1938, n. 611, affida ai Comuni la costruzione e la gestione dei mercati dei fiori. Compiti così impegnativi, sotto il profilo finanziario ed organizzativo, esorbitano senz'altro dalle possibilità concrete dei Comuni. Occorre inoltre considerare che la dimensione comunale è nettamente superata dall'imprescindibile necessità di far gravitare, nei mercati dei fiori, ben più vaste aree interessate alla produzione floricola.

Estendendo, come si propone il disegno di legge in esame, le disposizioni della legge 25 marzo 1959, n. 125, al commercio dei fiori, si apre la possibilità di creare appositi Consorzi per la costruzione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei fiori, con la partecipazione di Enti particolarmente interessati e qualificati come le Amministrazioni provinciali e le CCIAA.

In provincia di Imperia, ad esempio, ove i problemi di sviluppo e di mercato della floricoltura sono evidentemente avvertiti con la massima sensibilità, l'Amministrazione provinciale e la CCIAA sono da tempo interessate alla soluzione del problema del mercato dei fiori ed attendono solo l'approvazione del presente disegno di legge per risolverlo concretamente.

La Commissione pertanto condivide pienamente le finalità del provvedimento in esame, inteso a creare, in ampi ed organici comprensori, dei Consorzi, con la partecipazione di tutti gli Enti interessati, per la costruzione e la gestione dei moderni mercati nei quali il commercio all'ingrosso dei fiori potrà beneficiare dell'impulso e della garanzia che le

ampliate contrattazioni, le selezioni ed i controlli qualitativi, la funzionalità degli impianti complementari e le aumentate possibilità di comunicazioni e collegamenti nazionali ed internazionali non mancheranno di conferire alla dinamica commerciale.

Per meglio perseguire queste finalità la Commissione ritiene opportuno inserire nell'elenco dei componenti delle Commissioni dei mercati all'ingrosso dei prodotti floricoli, di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, un rappresentante dei Centri operativi per il commercio estero costituiti dalle Camere di commercio; di aumentare a due, ove se ne ravvisi la necessità, il numero dei componenti scelti fra gli abituali operatori con i mercati esteri; ed infine di aggiungere uno o due esperti nelle ricerche di mercato, nell'organizzazione della produzione e nell'assistenza ai produttori. Si integreranno così meglio le attrezzature materiali, funzionali e promozionali dei mercati

all'ingrosso appunto per dare un assetto, per quanto possibile, più razionale ed efficiente agli stessi.

Inoltre, poichè il comparto floricolo forma oggetto di specifica regolamentazione comunitaria, si ravvisa la necessità che nel testo della proposta Zaccari venga incluso un articolo che, per l'applicazione delle norme di commercializzazione e per l'organizzazione dei controlli, faccia esplicito riferimento alle regolamentazioni emanate in materia dai competenti organi della Comunità economica europea.

Sulla scorta di tutte le considerazioni espresse, visto anche il parere favorevole espresso in merito dalla Commissione centrale mercati, in data 28 marzo 1969, la Commissione si dichiara favorevole alla approvazione del provvedimento in esame con le modificazioni suggerite.

CATELLANI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL PROPONENTE

**Art. 1.**

Le disposizioni della legge 25 marzo 1959, n. 125, relativa al commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, si applicano anche al commercio all'ingrosso dei fiori. Pertanto l'espressione « prodotti ortofrutticoli » contenuta nel titolo e nei singoli articoli della predetta legge è sostituita dall'altra: « prodotti ortoflorofrutticoli ».

Ove esistono o verranno istituiti mercati dei fiori, il Prefetto può disporre, su richiesta del Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che il commercio all'ingrosso dei fiori si svolga unicamente nell'ambito dei mercati stessi.

**Art. 2.**

All'articolo 6 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è aggiunto il seguente comma:

« Il parere del Consiglio superiore di sanità e quello del Consiglio provinciale di sanità, di cui, rispettivamente, al primo ed al secondo comma del presente articolo, non sono richiesti per l'approvazione dei progetti tecnici relativi all'impianto ed all'ampliamento dei mercati all'ingrosso di prodotti floricoli ».

**Art. 3.**

Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è aggiunto il seguente articolo 7-bis:

« Le Commissioni dei mercati all'ingrosso dei prodotti floricoli sono composte, oltre che dal Presidente di cui al primo comma

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Art. 1.**

*Identico.*

**Art. 2.**

*Identico.*

**Art. 3.**

*Identico:*

« Le Commissioni dei mercati all'ingrosso dei prodotti floricoli sono composte, oltre che dal Presidente di cui al primo comma

(Segue: *Testo del proponente*)

del presente articolo, dagli altri seguenti membri, nominati dal Prefetto:

- 1) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura designato dalla Giunta camerale;
- 2) un rappresentante del Comune, eletto dal Consiglio comunale o dall'Ente gestore, qualora il mercato non sia gestito dal Comune;
- 3) un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'Osservatorio delle piante competente per territorio;
- 4) l'ufficiale sanitario;
- 5) quattro produttori scelti fra gli operatori del mercato, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperative, ove esistano;
- 6) un commerciante all'ingrosso;
- 7) un commissionario, ove se ne ravvisi l'opportunità;
- 8) due commercianti al minuto di cui uno ambulante;
- 9) un abituale operatore con i mercati esteri, ove se ne ravvisi l'opportunità, in relazione all'attività del mercato ».

Art. 4.

Alla Commissione centrale dei mercati, prevista dall'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è aggiunta una quarta sezione, competente in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli.

Di essa fanno parte, oltre ai rappresentanti indicati dal secondo comma del predetto articolo 14, i seguenti altri componenti:

- 1) tre rappresentanti dei produttori, dei quali due per i fiori recisi ed uno per le piante ornamentali e bulbi da fiore;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del precedente articolo 7, dagli altri seguenti membri, nominati dal Prefetto:

- 1) *identico*;
- 2) *identico*;
- 3) *identico*;
- 4) *identico*;
- 5) *identico*;
- 6) *identico*;
- 7) *identico*;
- 8) *identico*;
- 9) uno o due abituali operatori con i mercati esteri, in relazione all'attività del mercato;
- 10) un rappresentante dei Centri operativi per il commercio estero;
- 11) uno o due esperti nelle ricerche di mercato, nell'organizzazione della produzione e nell'assistenza ai produttori ».

Art. 4.

*Identico.*

(Segue: Testo del proponente)

2) due rappresentanti dei commercianti dei fiori e piante, dei quali uno per i grossisti ed uno per i dettaglianti.

Art. 5.

La presente legge si applica anche ai mercati floricoli all'ingrosso esistenti alla data della sua pubblicazione e da tale data cessano di avere vigore le disposizioni di regolamento dei predetti mercati che risultino incompatibili con le norme contenute nella legge stessa.

I regolamenti di cui al precedente comma debbono essere uniformati al regolamento tipo previsto dall'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

E abrogata la disciplina del commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli contenuta nella legge 11 aprile 1938, n. 611, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

Per l'applicazione delle norme di commercializzazione e per l'armonizzazione dei controlli valgono i regolamenti emanati in materia dai competenti organi della Comunità economica europea.

Art. 7.

*Identico.*